

STATUTO
dell'associazione culturale di promozione sociale
"AREN'ARIA"

SEDE LEGALE
Via Marconi 39
40033 Casalecchio di Reno (BO)

TITOLO I
(COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE)

ARTICOLO 1

E' costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nel rispetto del Codice Civile Titolo I, Capo II, articoli 36 e segg., della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e della Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34, l'associazione di promozione sociale, a carattere culturale, denominata *Aren'aria* con sede nel Comune di Casalecchio di Reno in via Marconi n. 39.

La sede dell'Associazione può essere trasferita, senza ricorrere alla modifica statutaria, se ciò avviene all'interno dello stesso Comune.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II
(SCOPI E FINALITA')

ARTICOLO 2

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità lucrative e nel pieno rispetto della dignità e della libertà dei soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati e della collettività.

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione degli associati nella vita della comunità locale, instaurando rapporti con Enti pubblici e privati nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà verticale e orizzontale (Costituzione Italiana, Titolo V, art. 118).

I suoi obiettivi sono:

- a) promuovere lo sviluppo della responsabilità del cittadino nei confronti del bene comune e in qualità di "custode della bellezza del mondo" (cfr. Paolo VI, *Messaggio agli artisti*, 8 dicembre 1965);
- b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo l'accezione espressa nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22 Gennaio 2004, n. 42), con particolare attenzione ai beni culturali d'interesse religioso;
- c) promuovere la tutela dell'ambiente, del suolo, delle acque attraverso percorsi di valorizzazione del territorio rispettosi della persona, del paesaggio e del creato;
- d) promuovere forme di turismo sostenibile, "principio guida per una gestione delle risorse tale che i bisogni economici, sociali ed estetici possano essere soddisfatti e contemporaneamente possano essere preservati l'integrità culturale, gli equilibri fondamentali della natura, la biodiversità e il sostegno al miglioramento della qualità della vita" (cfr. *Organizzazione Mondiale del Turismo*, 1988); la riscoperta della dimensione comunitaria; la conoscenza profonda del territorio; il coinvolgimento pro-attivo del fruitore;
- e) promuovere nelle nuove generazioni e negli adulti una riflessione sul valore di quanto donato all'umanità e su quanto da essa realizzato, nella prospettiva della condivisione e della trasmissione nel tempo.

Al fine della realizzazione dei propri obiettivi l'Associazione *Aren'aria* progetta e realizza attività a carattere culturale, scientifico, formativo.

TITOLO III (SOCl)

ARTICOLO 3

Definizione di socio

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ARTICOLO 4

Qualità dei soci

- a) socifondatori. Sono soci fondatori coloro che, intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo Statuto.
- b) soci ordinari.

ARTICOLO 5

Ammissione

Ad esclusione dei soci fondatori, chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro tempore del soggetto che richiede l'adesione.

Spetta al Consiglio direttivo, che a tale scopo può delegare uno o più dei suoi membri, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Nel momento in cui sarà accolta la richiesta, il socio verserà la quota associativa e verrà rilasciata la tessera sociale, parallelamente all'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO 6

Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e alla vita associativa;
- b) ad esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio, alla modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi a dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, di quello passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- d) ad essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'associazione.

ARTICOLO 7

Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) al versamento della quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intransmissibili e non rivalutabili;
- c) a mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, animato da spirito di solidarietà e onestà, in linea con il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

ARTICOLO 8

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Tale esclusione dovrà essere ratificata o l'eventuale appello del socio discusso dalla prima Assemblea ordinaria.

Il Socio ha facoltà di:

- a) chiedere al Consiglio Direttivo di essere ascoltato in contraddittorio per ottenere la revoca del provvedimento;
- b) fare ricorso all'Assemblea dei Soci qualora non abbia ottenuto la revoca dell'esclusione da parte del Consiglio.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

(RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE)

ARTICOLO 9

Mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 10

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ARTICOLO 11

Tipologia degli Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ARTICOLO 12

Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie, opportunamente fissate, e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del rendiconto economico finanziario;
- c) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) l'approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) la deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ARTICOLO 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ARTICOLO 15

Convocazione e Costituzione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con un anticipo minimo di dieci giorni tramite messaggio di posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione. Essa si svolge almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, per i quali occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ARTICOLO 16

L'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

Il Consiglio Direttivo redige, sottoscrive e conserva agli atti i verbali delle proprie adunanze.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ARTICOLO 18

Membri del Consiglio Direttivo, cessazione della carica, sostituzione

Il Consiglio Direttivo si compone di:

- a) un presidente
- b) un vicepresidente
- c) da uno a cinque consiglieri

ARTICOLO 19

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 20

Pubblicità e Trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI
(SCIoglIMENTO E NORME FINALI)

ARTICOLO 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, secondo le indicazioni previste dall'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ARTICOLO 23

Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.